

# STRALI


FOR STRATEGIC LITIGATION

VADEMECUM

## SANATORIA

DAL 1 GIUGNO AL 15 AGOSTO 2020 SI PUO' FARE  
DOMANDA PER UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER  
MOTIVI LAVORATIVI O PER ATTESA OCCUPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 103 D.L. 34/2020 (in attesa di conversione in legge): Decreto attuativo del Ministero dell'Interno del 27 maggio 2020: "Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29.5.2020). Proroga dei termini per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 3 D.L. 16/06/2020 n. 52.




# 1

PROCEDURA UNO

## Attivata dal datore di lavoro

Se già lavori irregolarmente, o se trovi un datore di lavoro disposto ad assumerti regolarmente con paga sindacale con un contratto di lavoro subordinato, in uno di questi 3 settori



Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse

NB: La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate solo per un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. L'orario di lavoro deve essere a tempo pieno per il primo settore (agricolo), mentre può essere anche a tempo parziale per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

# 2

PROCEDURA DUE

## Su istanza del cittadino straniero

Se il tuo permesso di soggiorno è scaduto dal 31.10.2019, ma puoi provare\* di avere già lavorato prima del 31.10.2019 in uno di questi 3 settori



Assistenza alla persona (baby sitter, badante)



Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (pulizie domestiche)

\*dopo ti spiegheremo come puoi provarlo!

## PROCEDURA UNO

# ATTIVATA DAL DATORE DI LAVORO

# 1

## REQUISITI

### DATORE DI LAVORO

- ✓ Può essere cittadino italiano, dell'Ue, o non comunitario titolare di permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti ("carta di soggiorno") (art. 9, T.U.I.)
- ✓ Deve essere in grado di dimostrare capacità reddituale tale da poter assumere un lavoratore
- ✓ Non deve essere stato condannato, negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva (compreso il patteggiamento), per determinati reati (ad esempio favoreggiamento, immigrazione clandestina, caporalato etc.)

### LAVORATORE

- ✓ Deve essere entrato in Italia prima dell'8.3.2020\*

\*Puoi dimostrare di essere presente da prima di questa data in 3 modi: essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8.3.2020 e non avere lasciato il territorio nazionale dopo tale data; avere effettuato la dichiarazione di presenza prima dell'8.3.2020; avere delle attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici (come biglietti aerei, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, ecc.)

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro deve presentare la domanda tra il 1 giugno 2020 e il 15 agosto 2020 allo Sportello Unico Immigrazione per i lavoratori extracomunitari. L'istanza può essere presentata SOLO con modalità informatiche dalle ore 7,00 del 1 giugno alle ore 22,00 del 15 agosto sull'applicativo disponibile a questo indirizzo: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>.

La domanda va presentata presso l'INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (in modalità telematica andando sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)).

Nella domanda deve specificare tutta la documentazione sui requisiti e sulle condizioni contrattuali del lavoro.

## PERMESSO DI SOGGIORNO

Se la domanda di sanatoria viene accolta, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della stessa durata del contratto di lavoro.

Se il lavoro termina (in un momento successivo alla conclusione positiva della procedura), non si perde il permesso di soggiorno ma:

a) se si trova un altro lavoro (anche al di fuori dei tre settori indicati), alla scadenza si può rinnovare il permesso di soggiorno sulla base del nuovo contratto di lavoro;

b) se non si trova un altro lavoro, alla scadenza si può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata non inferiore a 1 anno (art. 22, COMMA 11, T.U.I.)

**Il datore di lavoro deve pagare un contributo forfetario di € 500,00 per ogni lavoratore per gli oneri della procedura (se il datore dichiara che lo straniero lavora già per lui in nero, i costi sono maggiori).**

## REQUISITI

### LAVORATORE

- ✓ Per fare domanda è sufficiente l'attestato di nazionalità del Paese di origine; a fine procedura, verrà richiesto anche il passaporto (che, al momento, si spera potrà essere recuperato presso le autorità del paese di origine)
- ✓ Deve essere entrato in Italia prima dell'8.3.2020 senza essersene andato
- ✓ Non deve essere irregolare da prima del 31.10.2019 (quindi deve essere diventato irregolare dopo il 31.10), a prescindere dalla proroga di validità di alcuni i permessi al 31.8
- ✓ Deve aver lavorato anche saltuariamente in Italia prima del 31.10.19 in uno dei settori indicati sopra

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Si deve fare domanda tra il 1 giugno e il 15 agosto 2020 presso la Questura della provincia in cui dimori esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto.

## COME DIMOSTRARE DI AVER LAVORATO IN UNO DEI TRE SETTORI PREVISTI

Si può dimostrare di avere lavorato prima del 31.10.2019 in uno dei settori indicati presentando la certificazione rilasciata dal centro per l'impiego che attesti lo svolgimento dell'attività lavorativa oppure altra documentazione ritenuta idonea (ad esempio contratto di lavoro, busta paga, estratto conto bancario/postale da cui risulti il pagamento, comunicazioni email o via sms relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico)

## PERMESSO DI SOGGIORNO

Verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo PER ATTESA OCCUPAZIONE che dura 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Questo permesso di soggiorno consente di iscriversi alle liste di collocamento.

Con tale permesso si può lavorare nei 3 settori di cui sopra e, alla scadenza, si può chiederne la conversione in un permesso per lavoro, se si può dimostrare di aver lavorato regolarmente nei 3 settori indicati anche per breve durata o se si ha stipulato un contratto di lavoro regolarmente instaurato al momento della conversione.

**Il lavoratore paga € 130 a copertura dei costi di procedura a cui si aggiunge un altro onere di circa € 30 per il servizio reso dal gestore esterno.**

# ATTENZIONE!

---

## IN OGNI CASO NON PUO' ACCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CHI:

- Ha ricevuto un provvedimento di espulsione per motivi di pericolosità sociale (art. 13 co 1 e 2 lett. C T.U.I.) NON sono invece ostative le altre ipotesi di espulsione.
- Ha Segnalazioni Schengen di non ammissione al territorio dello Stato.
- E' stato condannato, anche con sentenza patteggiata ed anche in modo non definitivo, per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. - sono quelli per i quali è previsto l'arresto in flagranza di reato e ne fanno parte, a titolo esemplificativo: furto in abitazione o con strappo, rapina, ricettazione, estorsione. Altri reati espressamente previsti sono: delitti contro la libertà personale, reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione clandestina, reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o da impiegare in attività illecite.
- E' considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

## RICORDA CHE:

Dal 19 maggio 2020 fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione SONO SOSPESI I PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI nei confronti di:

- Datori di lavoro per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata l'istanza di emersione, salvo i procedimenti penali per reati gravi e connessi al favoreggiamento dell'immigrazione;
- Lavoratori per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, salvo illeciti ex art. 12 TUI.

Tali procedimenti saranno estinti all'esito della procedura.

Nelle more della procedura non si può quindi essere espulsi, a meno che si sia o sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di pericolosità sociale.



Se il Tribunale sta attualmente valutando la tua domanda di asilo, prima di rinunciarvi per fare la sanatoria, contatta il tuo avvocato e chiedigli un consiglio specifico per la tua situazione!

**SE HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI IN PIÙ, CONTATTACI: [info@strali.org](mailto:info@strali.org)**

Ci trovi anche sul sito internet ([www.strali.org](http://www.strali.org)) o sui nostri canali social (FB e IG)

Per chiarimenti vai sul sito del Ministero dell'Interno nella sezione "emersione rapporti di lavoro" (<https://www.interno.gov.it/it/speciali/emersione-dei-rapporti-lavoro>) e potrai avere informazioni sempre aggiornate!